



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione

Sede legale:
via Palladio, 128
fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)

Sede operativa:
Corso Stati Uniti, 14/D
35127 PADOVA

Con la consulenza di:



**Studio di consulenza
economico-finanziaria,
giuridica e fiscale**

piazzetta Jutificio, 16/8
35016 Piazzola sul Brenta (PD)
www.studioprovalue.it

Aggiornamento del Piano d'Ambito 2007-2026 (2030) dal 2010

PARTE III

**Modalità di determinazione della tariffa nell'Ato
Bacchiglione**

SOMMARIO

SOMMARIO	2
INDICE DELLE TABELLE	2
1 INTRODUZIONE	4
2 LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: PRINCIPI GENERALI	6
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3 COMPONENTE INFLAZIONISTICA NELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	9
4 DETERMINAZIONE DEI COSTI MODELLATI DI RIFERIMENTO	10
5 COSTI DI CAPITALE: LA COMPONENTE AMMORTAMENTO (A)	12
5.1 CRITERI GENERALI.....	12
5.2 IMMOBILIZZAZIONI ANTE 31.12.2002	14
5.3 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31.12.2002	16
5.4 INVESTIMENTI IN RETI ED IMPIANTI APPROVATI DALL' AUTORITÀ D' AMBITO	16
5.5 INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI REALIZZATI NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO	22
6 COSTI DI CAPITALE: LA COMPONENTE REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (R)	23
6.1 LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO.....	23
6.2 LA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO ANTE 31.12.2002.....	25
6.1.1. <i>Remunerazione del capitale investito ante 31.12.2002 riconosciuta in tariffa ai gestori dell'Ato Bacchiglione</i>	28
7 I COSTI OPERATIVI DI PROGETTO	29
7.1 DETERMINAZIONE DEI COSTI OPERATIVI.....	29
7.2 AMMISSIBILITÀ DEI COSTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL S.I.I.	31
7.3 I COSTI OPERATIVI NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL PIANO D' AMBITO.	34
8 IL RIMBORSO DELLE PASSIVITÀ PREGRESSE DEI COMUNI	35
8.1 CRITERI DI ELIGIBILITÀ AI FINI TARIFFARI.....	35
8.2 LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI SUI MUTUI SOGGETTI AL RIMBORSO	37
9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA REALE MEDIA	41
9.1 LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA REALE MEDIA	41
9.2 L' ANDAMENTO DEI VOLUMI DI ACQUEDOTTO NELL' ATO BACCHIGLIONE	42
9.3 TARIFFA LIMITE E TARIFFA APPLICATA	44

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Valori dell'inflazione programmata e di PI adottati in sede di aggiornamento del Piano d'Ambito 2010-2030	10
Tabella 2: Aliquote di ammortamento fiscale per il comparto acqua di cui al D.M. 31.12.1988.....	19
Tabella 3: Aliquote tecniche di ammortamento previste nel c.d. Manuale Contabile dell' Autorità d'Ambito Bacchiglione	21
Tabella 4: Schema di determinazione del capitale immobilizzato a fine esercizio.....	25
Tabella 5: Tipologia dei costi operativi eligibili secondo la classificazione del codice civile.....	29

Tabella 6: Classificazione dei costi operativi eligibili adottata in sede di aggiornamento del Piano d'Ambito (2010)	30
Tabella 7: Andamento volumi acquedotto periodo 2003-2009 per i gestori dell'Ambito Bacchiglione	43
Tabella 8: Stima volumi acquedotto periodo 2010-2026/2030 per i gestori dell'Ambito Bacchiglione	43
Tabella 9: Indice FOI nazionale per gli anni 1996-2009	45

1 INTRODUZIONE

La regolazione tariffaria adottata nel servizio idrico integrato è tradizionalmente ricondotta alla metodologia denominata **price-cap regulation**. Tale metodologia, introdotta in Gran Bretagna nella regolamentazione dei servizi in monopolio a partire dagli anni '80, può essere così sintetizzata¹:

- Il regolatore determina un prezzo iniziale massimo p_0 , inferiore a quello praticato in un monopolio non regolato;
- Il regolatore stabilisce una dinamica temporale di aggiustamento del prezzo all'interno di un intervallo di regolamentazione di durata predefinita T .

Formalmente, la regola di aggiustamento del price cap può essere espressa come:

$$[(p_t - p_{t-1})/p_{t-1}] \leq RPI - X + Y$$

ove

RPI	Retail price index (tasso di inflazione)
X	Tasso di incremento atteso della produttività dell'impresa regolata
Y	Costi di natura imprevedibile od eccezionale (costs pass-through)

In sostanza, attraverso la *price cap regulation* il prezzo del servizio viene stabilito dal regolatore all'inizio dell'intervallo di regolamentazione (lag T): eventuali modificazioni che intervengano nei costi dell'impresa regolata rimangono a carico di quest'ultima. In tal modo, qualora l'impresa riesca a raggiungere un'efficienza nell'impiego dei fattori produttivi superiore a quella stabilita dal regolatore, potrà beneficiare di tali economie sino al termine del periodo di regolazione, senza che il regolatore intervenga modificando i prezzi al fine di trasferire tale *surplus* all'utenza. Analogamente, rimane a carico dell'impresa regolata il rischio legato ad un incremento nel costo dei fattori produttivi superiore all'inflazione scontata dell'incremento della produttività ($RPI-X$). Il sistema di regolazione del tipo *price-cap* consente di introdurre un meccanismo incentivante per l'impresa regolata, la quale non potrà trasferire all'utenza gli eventuali incrementi nel prezzo dei fattori produttivi.

Dal sistema di regolamentazione tariffaria adottato dal legislatore italiano ed applicato dall'Autorità d'Ambito nella definizione dei contratti di servizio, emerge un criterio di regolazione "ibrido". In particolare il legislatore impegna l'Autorità di regolazione locale (AATO) a determinare una tariffa a copertura integrale di tutti i costi di gestione e di investimento, che devono essere programmati attraverso lo strumento di

¹ Tratto da "I servizi idrici tra mercato e regole", a cura di G. Muraro e P. Valbonesi, Carocci editore, 2003

pianificazione denominato "Piano d'Ambito". In tale sistema, pertanto, il regolatore pubblico non definisce esclusivamente il limite di prezzo unitario compatibile con il raggiungimento dei livelli di servizio richiesti al gestore. L'Autorità d'Ambito, attraverso il Piano d'Ambito è chiamata piuttosto ad individuare il modello organizzativo della gestione, definendo di conseguenza i singoli investimenti da realizzare e programmando nel dettaglio i costi operativi che il gestore annualmente sosterrà per l'erogazione del servizio. L'impresa regolata è chiamata ad attuare le previsioni del Piano d'Ambito, senza poter stabilire autonomamente né il miglior mix tra gestione ordinaria ed investimenti e neppure il miglior mix di prezzo.

Il periodo di regolazione imposto dal legislatore italiano è fissato in tre anni (art. 8 del Metodo Normalizzato), fermo restando che l'Ambito può intervenire anche prima di tale termine, in caso di significativi scostamenti dalle previsioni in ordine a:

- Raggiungimento dei livelli di servizio e realizzazione degli investimenti pianificati;
- Corrispondenza tra incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e ricavo vincolato;
- Variazioni nei costi produttivi a seguito di variazioni strutturali della produzione e della distribuzione.

La regolamentazione tariffaria del servizio idrico integrato, non può pertanto essere ricondotta, alla luce di tali premesse, ad un sistema di tipo *price-cap regulation* puro, ma ad una formulazione mista all'interno della quale:

- La componente tariffaria relativa ai costi operativi è stabilita preventivamente, lasciando a carico dell'impresa l'intero rischio derivante dal mutare delle condizioni di mercato, siano esse a suo favore o meno;
- Le componenti di costo esogeno sono stabilite preventivamente, ma tutte le loro variazioni, positive e negative, sono trasferite sul prezzo del servizio;
- Le componenti tariffarie relative ai costi di capitale immobilizzato prima dell'attivazione del servizio sono stabilite preventivamente, ma tutte le loro variazioni, positive e negative, sono trasferite sul prezzo del servizio;
- La componente tariffaria relativa ai nuovi investimenti da realizzare nel periodo di pianificazione è determinata preventivamente e dettagliata nel contratto di servizio. Eventuali variazioni, positive o negative, vengono trasferite sul prezzo del servizio solo previa autorizzazione del soggetto regolatore. Eventuali minori investimenti costituiscono oggetto di

inadempimento contrattuale del gestore e sono potenzialmente soggetti a penalizzazione extratariffaria.

Tale metodologia di regolamentazione comporta che, una volta stabilito il vincolo di ricavo assegnato al gestore per ciascun esercizio del periodo di regolazione, il regolatore dovrà assicurare all'impresa regolata il suo raggiungimento per mezzo dell'applicazione della tariffa all'utenza finale. Rimane invece a carico dell'impresa regolata il rischio derivante dalle variazioni nel costo dei fattori produttivi endogeni.

2 LA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: PRINCIPI GENERALI

2.1 Riferimenti normativi

L'art. 154 del Testo unico in materia ambientale "Decreto Legislativo 152/06" stabilisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio².

Lo stesso decreto, al comma 4, affida il compito di determinare la tariffa all'Autorità di Ambito. Le modalità di determinazione della tariffa sono contenute nel DM 1 agosto 1996, c.d. "Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e della tariffa di riferimento" (di seguito Metodo) elaborato dal Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e su proposta del Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche. Il Metodo, in particolare, stabilisce le modalità da seguire per determinare la tariffa reale media (ovvero la tariffa che deriva dai costi di gestione e di investimento pianificati), la tariffa di riferimento (ovvero la tariffa massima applicabile) e la tariffa applicabile. Quest'ultima rappresenta la tariffa da applicare nell'intero periodo di durata

² L'art. 154 del D.Lgs. 152/99 stabilisce più in particolare che "la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio "chi inquina paga. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

dell'affidamento e corrisponde alla minore fra la tariffa reale media e la tariffa di riferimento.

Il compito di applicare la tariffa, invece, è attribuito dal comma 5 dello stesso decreto 152/06 ai soggetti gestori *"nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare"*.

L'articolo 155 del suddetto decreto stabilisce, inoltre, che *"le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria, definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità di Ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal Piano di Ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità di Ambito"* (comma 1).

Tuttavia con sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 ottobre 2008, è stato abrogato proprio l'art. 155, c. 1 del D.Lgs. 152/2006.

Successivamente è intervenuto il Legislatore che con l'art. 8 sexies della Legge 27.02.2009, n. 13 ha stabilito che:

"1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio dell'inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

[...]4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni

dell'allegato al decreto ministeriale 1° agosto 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza debbono rientrare anche quelle inerenti il consuntivo delle spese già sostenute ed il preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché l'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."

La Legge Regionale n. 5 del 27 Marzo 1998, in materia tariffaria, ribadisce sostanzialmente gli stessi principi presenti nella normativa nazionale. Il primo comma dell'articolo 12 afferma infatti che "la tariffa è determinata dall'Autorità di Ambito sulla scorta dei criteri e dei metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della Legge 36/94, e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° Agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è unica per ciascuna gestione".

Il Metodo Normalizzato, all'art. 1 comma 2, stabilisce che l'Ambito, cui compete la determinazione della tariffa da applicare in tutto il periodo di durata dell'affidamento del servizio, deve attenersi ai vincoli posti dalla tariffa di riferimento che "costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36". L'Ente di Ambito determina la tariffa reale media "in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica ed al livello di qualità del servizio". La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al

miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni” (art. 1 comma 3).

Secondo l'articolo 1 del Metodo la **tariffa di riferimento** è costituita da:

$$T_n = (C + A + R)_{n-1} \cdot (1 + \Pi + K)$$

dove:

T_n è la tariffa all'anno corrente;

C è la componente dei costi operativi;

A è la componente del costo di ammortamento;

R è la componente per la remunerazione del capitale investito;

Π è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente;

K è il “limite di prezzo”.

La componente dei costi operativi (C) è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati, determinati secondo le formule riportate nell'articolo 3, comma 1, del metodo stesso, e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i principi contenuti nei successivi articoli 5 e 6.

3 COMPONENTE INFLAZIONISTICA NELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Nella determinazione della tariffa normalizzata è necessario tenere conto dell'incremento generale dei prezzi al consumo per effetto dell'inflazione.

Il tasso di inflazione utilizzato nella programmazione tariffaria (II) è quantificato in misura pari all'inflazione programmata, stabilita annualmente dal Governo all'interno del Documento di Programmazione Economia e Finanziaria (DPEF). A tal fine si adotta la seguente procedura:

- Il valore di II assunto nella determinazione tariffaria è pari al tasso di inflazione programmata individuato nel periodo di previsione esplicita del DPEF. A tale scopo si fa riferimento al DPEF vigente al momento dell'aggiornamento del Piano d'Ambito.
- Per tutti gli esercizi successivi al periodo di previsione esplicita del DPEF, si assume un valore di II costante.

Ai fini della determinazione tariffaria il tasso di inflazione Π può essere aggiornato solamente in sede di aggiornamento complessivo della programmazione tariffaria.

Con riferimento al Piano d'Ambito testé approvato il valore di Π adottato è quello individuato nel DPEF 2010-2013 deliberato dal Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2009. I valori di inflazione programmata ed il conseguente valore di Π sono esposti in Tabella 1.

Tabella 1: Valori dell'inflazione programmata e di Π adottati in sede di aggiornamento del Piano d'Ambito 2010-2030

	Inflazione programmata da DPEF 2010-2013	Π adottato ai fini tariffari
2010	1,5%	1,5%
2011	1,5%	1,5%
2012	1,5%	1,5%
2013	1,5%	1,5%
2014-2030 ³	-	2,0%

4 DETERMINAZIONE DEI COSTI MODELLATI DI RIFERIMENTO

I costi modellati di riferimento sono rappresentati da funzioni di costo operativo determinate attraverso una formulazione parametrica. **Il costo modellato, per ciascun segmento del servizio idrico integrato, costituisce pertanto una rappresentazione del costo operativo standard efficiente per l'erogazione del servizio** (costi operativi della gestione caratteristica al netto degli ammortamenti e di eventuali canoni di concessione), **che l'Autorità d'Ambito deve considerare quale benchmark di riferimento nella determinazione dei costi operativi eligibili ai fini tariffari.**

I costi modellati devono essere determinati, per ciascun servizio, sulla base delle seguenti funzioni:

Servizio di acquedotto:

$$COAP = 1,1 \cdot (VE)^{0,67} \cdot (L)^{0,32} \cdot (IT)^{0,1} \cdot e^{(0,2 \cdot Utdm / UTI)} + EE + AA$$

dove:

³ Esercizi successivi al periodo di previsione esplicita del DPEF 2010-2013

COAP = spese funzionali approvvigionamento e distribuzione dell'acqua [milioni di lire/anno];

VE = volume erogato [migliaia m³/anno];

L = lunghezza rete [km];

Utdm = utenti domestici con contatore del diametro minimo;

UT = utenti totali;

EE = spese energia elettrica [milioni di lire/anno];

AA = costo dell'acqua acquistata da terzi [milioni di lire/anno];

IT = indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione:

$$IT = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^N (V_i \cdot Cu_i) + Vnt \cdot 0,01}{\sum_{i=1}^N V_i + Vnt}$$

con:

V_i = volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza [milioni di litri/giorno];

Cu_i = coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo [-] (da tabella, in funzione della classe di dimensione dell'impianto i-esimo e alle tipologie di trattamento);

N = numero impianti gestiti;

Vnt = volume non sottoposto a trattamento [milioni di litri/giorno].

I coefficienti di costo unitario per tipologia di trattamento e dimensione dell'impianto sono riportati nell'art. 3 del Metodo Normalizzato.

Servizio di fognatura:

$$COFO = 0,15 \cdot (Lf)^{0,4} \cdot (Ab)^{0,6} + EE$$

dove:

COFO = spese funzionali per il collettamento fognario [milioni di lire/anno];

Lf = lunghezza rete fognaria [km];

Ab = abitanti serviti;

EE = spese energia elettrica [milioni di lire/anno].

Servizio di depurazione:

$$COTR = \left(\sum_1^n \alpha \cdot (Ct)^\beta \cdot A \cdot F \right)$$

dove:

COTR = costo operativo per i trattamenti [milioni di lire/anno];

Ct = carico inquinante trattato [kg / giorno di COD];

n = numero impianti;

α = coefficiente funzione della classe di impianto [-] (da tabella, in funzione della classe dell'impianto);

β = esponente funzione della classe di impianto [-] (da tabella, in funzione della classe dell'impianto)

A = coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – Linea Acque [-] (da tabella, in funzione della tipologia di trattamento);

F = coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – Linea Fanghi [-] (da tabella, in funzione della tipologia di trattamento).

I coefficienti α , β , A ed F sono determinati sulla scorta delle tabelle riportate nell'art. 3 del Metodo Normalizzato.

Poiché le funzioni di costo modellato richiedono l'inserimento di parametri di costo valutati in Lire Italiane (conversione 1,00 euro = 1936,27 Lit.), il costo modellato per ciascun servizio deve essere inizialmente valutato in lire italiane e successivamente convertito in valuta Euro.

5 COSTI DI CAPITALE: LA COMPONENTE AMMORTAMENTO (A)

5.1 Criteri generali

I costi di capitale sono costituiti da tutti i costi sostenuti dal gestore per l'acquisizione di beni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato aventi utilità pluriennale. Ai fini tariffari, coerentemente con il principio di competenza economica, la spesa sostenuta per l'investimento viene ripartita in quote costanti in funzione della durata della vita tecnica utile del cespite realizzato (ammortamento).

L'art. 3.2 del Metodo Normalizzato stabilisce infatti che *“sono comprese in questa componente⁴, con riferimento alla notazione del citato Decreto 127/91 le seguenti categorie:*

- B 10 a) – Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
- B 10 b) – Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
- B 10 c) – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

[...] Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, come risultanti dai libri contabili e dal piano economico di riferimento, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali”.

Il Metodo Normalizzato fa riferimento alla nozione civilistica di ammortamento. Non sono tuttavia eligibili ai fini tariffari le eventuali svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (B 10 c). Tali costi sono infatti parte del rischio di impresa e sono già pertanto remunerati più generalmente attraverso la componente tariffaria “Remunerazione del capitale investito”.

In via generale **non possono essere riconosciuti ai fini tariffari gli ammortamenti** di cespiti nei casi in cui:

1. **I cespiti sono finanziati attraverso contributi di terzi in conto investimenti.** Qualora il contributo non abbia coperto interamente il costo dell'investimento, l'ammortamento del cespite è eligibile ai fini tariffari esclusivamente in proporzione alla quota non finanziata con contributi;
2. **Si riferiscano a cespiti risultanti da un conferimento a titolo di capitale sociale avvenuto da parte di una pubblica amministrazione.** In tal caso infatti il relativo cespite, ancorché in corso di ammortamento nel bilancio del gestore, risulta già finanziato attraverso la fiscalità generale.

Ai fini della determinazione tariffaria, i costi di capitale vengono scomposti nelle seguenti categorie:

- Cespiti realizzati od acquisiti prima dell'avvio del servizio in regime di salvaguardia (01.01.2003);
- Beni in corso di realizzazione alla data di avvio del servizio in regime di salvaguardia (01.01.2003);
- Beni del servizio idrico integrato realizzati a far data dall'avvio del servizio in regime di salvaguardia (01.01.2003) in attuazione dei programmi di investimento approvati dall'Autorità d'Ambito;

⁴ Ammortamenti ed accantonamenti (n.d.r.)

- Altri beni strumentali ed attrezzature acquisiti o realizzati dal gestore a far data dall'attivazione del servizio in regime di salvaguardia (01.01.2003).

5.2 Immobilizzazioni ante 31.12.2002

Rientrano in tale fattispecie tutte le immobilizzazioni di proprietà del gestore, **acquisite ed entrate in esercizio prima del 31 dicembre 2002**, ovvero antecedentemente all'avvio del servizio in regime di salvaguardia. Rientrano in tale fattispecie sia i beni del servizio idrico integrato (impianti e reti) che le attrezzature ed i beni comunque strumentali alla gestione del servizio idrico integrato. Diversamente non sono ammessi ai fini tariffari eventuali ammortamenti riferibili ad immobilizzazioni (materiali od immateriali) non strumentali alla gestione del servizio idrico integrato.

Al fine della determinazione della componente di ammortamento eligibile ai fini tariffari, **le immobilizzazioni devono essere valutate al valore residuo contabile e successivamente ammortizzate in ciascun esercizio in relazione all'aliquota tecnica per esse adottata nel bilancio civilistico del gestore.** Con specifico riferimento alle fattispecie rilevate nell'ambito territoriale Bacchiglione, si è operato nel dettaglio nel seguente modo:

- Per le immobilizzazioni realizzate od acquisite dal gestore si è individuato il **costo storico** (valore di acquisto o di produzione) sostenuto nell'esercizio di acquisizione del cespite.

Il costo storico è stato successivamente ammortizzato in ciascun esercizio e sino al termine della sua vita tecnica utile, adottando la medesima aliquota di ammortamento utilizzata nel bilancio civilistico del gestore proprietario. Allo scopo di evitare una doppia imposizione a carico dei clienti, **eventuali rivalutazioni delle immobilizzazioni non sono state riconosciute ai fini tariffari.**

Eventuali variazioni nell'aliquota di ammortamento operate nel bilancio del gestore sono recepite anche ai fini tariffari.

- **Non sono stati considerati investimenti eligibili ai fini tariffari le immobilizzazioni acquisite o conferite senza che il gestore abbia dovuto sostenere oneri per la loro acquisizione.** In particolare, qualora i beni derivino da un conferimento in proprietà al gestore effettuato da parte dei comuni soci, non si è riconosciuto ai fini tariffari l'ammortamento di tali beni operato sul bilancio del gestore. In tal modo infatti si incorrerebbe in una doppia imposizione a carico dei clienti del

s.i.i., i quali sarebbero così chiamati a pagare una seconda volta cespiti realizzati con il ricorso alla fiscalità generale. In particolare, nell'ipotesi in cui i beni conferiti al gestore (e da quest'ultimo progressivamente ammortizzati) siano stati finanziati da parte del comune con ricorso ad indebitamento, si darebbe luogo ad un doppio riconoscimento tariffario: una prima volta, come ammortamento del cespite nel bilancio del gestore ed una seconda volta, a titolo di rimborso delle rate di ammortamento del mutuo a favore del Comune.

- **Qualora i beni strumentali del s.i.i. siano rappresentati nel bilancio del gestore come immobilizzazioni immateriali in forza di una concessione d'uso, ai fini tariffari tali beni sono considerati come immobilizzazioni materiali anziché immateriali.** Pertanto, ai fini della determinazione della tariffa, si è provveduto a rideterminare per ciascuno di tali beni il costo storico di realizzazione od acquisizione, definendo il valore residuo contabile al 31.12.2002 e le successive quote di ammortamento, sino ad esaurimento della vita utile del beni ed applicando le medesime aliquote tecniche utilizzate nel bilancio civilistico per i beni della stessa natura.
- Nel caso in cui sia intervenuta (o intervenga successivamente) la separazione tra la società che gestisce il servizio e la società che è proprietaria dei beni e li mette a disposizione del gestore del s.i.i. per la gestione (comunemente definite come "società patrimoniali"), **l'Autorità considera convenzionalmente gli ammortamenti iscritti nel bilancio della società proprietaria degli impianti come se fossero contabilizzati nel bilancio del gestore del s.i.i.** A tal fine sono eligibili gli ammortamenti su investimenti ante 31.12.2002 in base ai medesimi criteri sopra individuati. Ai fini tariffari pertanto non rileva l'eventuale canone di concessione (indipendentemente dalla sua quantificazione) corrisposto dal gestore del s.i.i. a favore della/e società proprietaria/e degli impianti. Eventuali variazioni nell'aliquota di ammortamento operate nel bilancio della società patrimoniale che pone in uso al gestore gli impianti vengono recepite anche ai fini tariffari.

Tali criteri così esposti trovano applicazione pratica nella determinazione del piano tariffario di ciascun gestore.

5.3 Immobilizzazioni in corso di realizzazione al 31.12.2002

Le immobilizzazioni in corso di realizzazione da parte di ciascun gestore alla data del 31.12.2002, momento di attivazione del servizio idrico integrato in regime di salvaguardia ai sensi della deliberazione di Assemblea n. 13 di reg. del 30.12.2002, **sono considerate alla stregua dei cespiti già esistenti e in esercizio a quella data.**

Ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tali cespiti generano ammortamenti solamente a partire dall'esercizio in cui entrano in funzione a seguito del collaudo tecnico-amministrativo, analogamente a quanto prescritto dai principi contabili nazionali di riferimento.

Per quanto concerne le modalità di riconoscimento ai fini tariffari dei relativi ammortamenti, salvo quanto appena richiamato, si rimanda ai principi generali di cui al § 5.1 nonché ai criteri relativi alle immobilizzazioni esistenti alla data del 31.12.2002 di cui al § 5.2.

Eventuali avanzamenti contabili realizzati nell'anno 2003 sono stati considerati alla stregua di nuovi investimenti e, come tali, soggetti ai criteri di cui al paragrafo dedicato.

5.4 Investimenti in reti ed impianti approvati dall'Autorità d'Ambito

All'Autorità d'Ambito compete la programmazione degli interventi in reti ed impianti del servizio idrico integrato. Tale programmazione è rappresentata nel Piano degli Investimenti, costituente parte integrante del Piano d'Ambito. Il Piano degli investimenti deve avere durata equivalente alla durata della programmazione tariffaria e può essere aggiornato anche annualmente. Ad oggi l'Autorità d'Ambito del Bacchiglione ha approvato i seguenti piani di investimento:

1. Piano degli interventi 2003-2006 allegato alla Convenzione di salvaguardia, approvato con deliberazione di Assemblea n. 13 di reg. del 30.12.2002;
2. Piano degli interventi 2003-2006 e 2007-2032 allegato al Piano d'Ambito ed approvato con deliberazione n. 11 di reg. del 22.12.2003;
3. Piano degli interventi 2006-2026 per il gestore AVS S.p.A. ed allegato al Disciplinare di regolazione per il periodo 2006-2026, approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 del 21.03.2006;

4. Piano degli interventi 2006-2026 per il gestore CVS S.p.A. ed allegato al Disciplinare di regolazione per il periodo 2006-2026, approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 del 21.03.2006;
5. Piano degli interventi 2007-2026⁵, facente parte integrante dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato con deliberazione di Assemblea n. 14 di reg. del 28.12.2006.
6. Piano degli interventi 2010-2026⁶, facente parte integrante del presente aggiornamento di Piano d'Ambito.

Ai fini della determinazione della tariffa, in maniera tale da contemplare la copertura dei costi di investimento (componente ammortamento), il piano degli investimenti deve prevedere le seguenti indicazioni essenziali:

1. Descrizione dell'intervento
2. Importo complessivo di progetto⁷ valutato a valori attualizzati⁸ nell'anno di aggiornamento della pianificazione;
3. Durata dell'intervento e scansione temporale della spesa prevista.

Nel caso di interventi di durata pluriennale i singoli investimenti devono essere distinti in due macrocategorie:

- **Investimenti realizzati per lotti annuali singolarmente funzionali:** si tratta di interventi per i quali la spesa prevista nell'esercizio è destinata alla realizzazione di un investimento la cui durata (dalla progettazione al collaudo) è prevedibilmente inferiore all'esercizio. Ciò comporta, ai fini tariffari, che l'entrata in funzione dell'opera ed il conseguente inizio del processo di ammortamento sono convenzionalmente posizionati nel medesimo esercizio in cui è stata realizzata la spesa per l'investimento.
- **Investimenti realizzati per lotti non funzionali:** si tratta di investimenti di durata pluriennale, i quali, per le caratteristiche tecniche dell'intervento, entrano in funzione integralmente a seguito del collaudo finale. In tale fattispecie, pertanto, le spese sostenute in ciascun esercizio per la realizzazione del cespite

⁵ Per il sub-ambito gestito da AcegasAps S.p.A. il piano degli interventi copre il periodo 2007-2028, data di scadenza della vigente concessione per la gestione del servizio idrico integrato nel comune di Padova. A seguito della fusione per incorporazione di APGA Srl in AcegasAps SpA, il piano di interventi da realizzare nei comuni del sub-ambito è stato ulteriormente esteso sino al 2030, anno di termine della concessione di gestione nei comuni del c.d. piovese.

⁶ Vale la nota 5.

⁷ Qualora non fosse disponibile la progettazione oppure uno studio di fattibilità, è comunque necessario disporre di una stima dei costi complessivi previsti per l'intervento.

⁸ Per valori attualizzati si intende i valori nominali al momento della realizzazione dell'intervento, pari al valore ad oggi dell'intervento stesso maggiorato dell'inflazione programmata.

devono essere capitalizzate e rimangono quali *immobilizzazioni in corso di realizzazione* (senza produrre ammortamenti) sino a completamento dell'intervento. Ai fini tariffari, convenzionalmente si assume che l'anno di entrata in funzione del cespite, a seguito del relativo collaudo tecnico-amministrativo, corrisponda con l'esercizio in cui viene previsto l'ultimo avanzamento contabile.

Ai fini tariffari, pertanto, si assume che ciascun intervento inizi ad essere ammortizzato nell'esercizio in cui il cespite entra in funzione: l'entrata in funzione coincide di norma con il collaudo tecnico-amministrativo. Eventuali deroghe a tale principio generale sono ammesse purché il criterio sia conforme ai principi contabili nazionali vigenti. Nella valorizzazione del costo di investimento previsto l'Autorità d'Ambito fa riferimento alla nozione di costo di acquisto o di produzione, conformemente a quanto stabilito genericamente per la valorizzazione delle immobilizzazioni tecniche dall'art. 2426 del codice civile.

Poiché la tariffa del servizio idrico integrato è destinata a coprire integralmente i costi di investimento (cfr. art. 154 del D.Lgs. 152/06) il processo di ammortamento deve essere inteso come il procedimento atto a ripartire il costo del cespite negli anni della sua vita utile prevista. In ragione di tale considerazione, nella determinazione della tariffa e nei suoi successivi aggiornamenti **non sono considerate eventuali rivalutazioni dei cespiti realizzati**. La rivalutazione infatti, a qualunque titolo sia effettuata, avrebbe come immediata conseguenza una doppia imposizione a carico dei clienti. Per contro, la svalutazione dei cespiti (B 10 c. del Conto Economico ai sensi dell'art. 2425 c.c.) è una voce di costo eligibile ai fini tariffari, così come prescrive il Metodo Normalizzato.

Il Metodo Normalizzato stabilisce che l'aliquota di ammortamento da utilizzare nella determinazione della tariffa deve essere rappresentativa della vita utile effettiva dell'investimento previsto, fermo restando che **l'aliquota massima ammessa è pari a quella fiscale**.

Le aliquote di ammortamento fiscale, di cui al D.M. 31.12.1988 (GRUPPO XVII Industrie produttrici ed erogatrici di energia elettrica, gas e acqua), sono riportate in Tabella 2.

Tabella 2: Aliquote di ammortamento fiscale per il comparto acqua di cui al D.M. 31.12.1988

Tipologie di beni	% ammortamento
Fabbricati industriali e commerciali	3,5
Costruzioni leggere, tettoie, baracche	10
Impianti e macchinari specifici	Opere idrauliche fisse: 2,5%
	Serbatoi: 4%
	Impianti di filtrazione: 8%
	Condutture: 5%
	Impianti di sollevamento: 12%
Attrezzature varia e minuta	10
Mobili e macchine da ufficio	12
Elaboratori e sistemi telefonici	20
Autoveicoli da trasporto	20
Autovetture e motoveicoli	25

In sede di prima determinazione della tariffa del servizio idrico integrato (Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 11 di reg. del 22.12.2003), **l'Autorità d'Ambito ha optato per l'adozione dell'aliquota fiscale.** Per ciascun investimento, ancorché si trattasse di opera complessa caratterizzata dalla presenza di diverse classi di cespiti, si è adottata l'aliquota della classe di cespiti prevalente. Esclusivamente per gli interventi relativi alla realizzazione od al potenziamento degli impianti di depurazione, per i quali non è ragionevole adottare un'aliquota prevalente, si è adottata un'aliquota pesata (aliquota al 20% per il 53% del valore dell'intervento previsto ed aliquota del 4% per il rimanente 47% del valore dell'intervento). Al fine di tenere conto del parziale contributo alla produzione degli investimenti nell'anno della loro entrata in funzione, **è stata adottata l'aliquota di ammortamento dimezzata nell'anno di entrata in funzione prevista.**

Con l'approvazione del Manuale per la separazione contabile tra attività tariffate e non, l'Autorità d'Ambito ha individuato delle aliquote tecniche rappresentative della vita utile dei beni del servizio idrico integrato. Tali aliquote, generalmente inferiori alle corrispondenti fiscali, sono ritenute più rappresentative della reale durata di utilizzo dei beni del servizio idrico integrato.

A partire dall'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato con deliberazione n. 14 del 28.12.2006, e pertanto anche in questo ulteriore aggiornamento, l'Autorità d'Ambito adotta, nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, le medesime aliquote previste nel Manuale Contabile Tabella 3.

Pertanto, nella determinazione della tariffa del s.i.i. l'Autorità d'Ambito individua l'aliquota tecnica di ammortamento sulla scorta dei seguenti criteri:

1. Per ciascun intervento si adotta un'unica aliquota di ammortamento rappresentativa della vita utile del cespite. **L'aliquota di ammortamento deve essere individuata tra quelle previste nel Manuale Contabile dell'AATO Bacchiglione e richiamate in Tabella 3;**
2. Nei casi in cui l'investimento comporti la realizzazione di immobilizzazioni appartenenti a diverse classi di investimento, **l'Autorità d'Ambito procede alla individuazione dell'aliquota corrispondente alla classe di investimento economicamente prevalente;**
3. **In via residuale, laddove risulti non significativa l'adozione del criterio di cui al punto 2, l'Autorità procede all'individuazione di un'aliquota media,** eventualmente ponderando le aliquote di ciascuna classe di immobilizzazione sulla base della spesa prevista nelle singole categorie di investimento.
4. **Non sono ammessi ammortamenti di tipo finanziario:** non è cioè ammessa l'adozione di un'aliquota di ammortamento rappresentativa della durata residua dell'affidamento del gestore.
L'art. 113 co. 9 del D.Lgs. 267/00⁹ stabilisce infatti che, in caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, il gestore uscente dovrà comunque essere indennizzato in misura pari al valore dei beni non ancora ammortizzati. Poiché dunque la Legge garantisce al gestore uscente il ristoro complessivo di tutte le spese sostenute per l'investimento (per mezzo dell'ammortamento nell'arco del periodo di gestione e per mezzo dell'indennizzo al termine dell'affidamento), l'ammortamento tecnico è in grado di rispondere al principio di equità intergenerazionale: in tal modo infatti i clienti sono chiamati a pagare l'investimento per mezzo delle tariffe in ragione della durata del suo utilizzo effettivo nell'erogazione del servizio.
5. **Nell'anno di entrata in esercizio di ciascun investimento si adotta l'aliquota di ammortamento dimezzata,** in maniera tale da rappresentare il contributo parziale del cespite all'erogazione dei servizi nell'anno di entrata in funzione.

⁹ "Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara" (art. 113 co. 9 del D.Lgs. 267/00).

Tabella 3: Aliquote tecniche di ammortamento previste nel c.d. Manuale Contabile dell'Autorità d'Ambito Bacchiglione

N°	5.4.1.1 Definizione	5.4.1.2 Definizione	Aliquota di ammortamento proposta
1	Fabbricati	<p><u>Edifici non tecnologici</u>, quali:</p> <p>⇒ Sedi di uffici Aziendali, principali e distaccamenti.</p> <p>⇒ Laboratori annessi e non a impianti.</p> <p>⇒ Edifici-servizi annessi a grandi impianti.</p>	<p>3,50%</p> <p>4,50%</p> <p>5,50%</p>
2	Costruzioni leggere	Seguono le sorti dei servizi nell'ambito dei quali sono inseriti.	-
3	Impianti di sollevamento	<p>⇒ Al servizio di acquedotti</p> <p>⇒ Al servizio di bacini fognari</p>	10,00%
4	Impianti di potabilizzazione e filtrazione acqua	<p>⇒ Comprendono edifici e altre opere civili, apparecchiature fisse di ogni tipo e qualsiasi funzione svolgano nel ciclo.</p> <p>⇒ Comprendono serbatoi di stoccaggio acque grezze e trattate e sollevamenti entro l'area dedicata all'impianto.</p>	8,00%
5	Impianti di accumulo (serbatoi) acqua potabile	<p>⇒ Serbatoi interrati o a fior di terra</p> <p>⇒ Serbatoi pensili (esclusivamente per eventuali ristrutturazioni già concesse).</p>	<p>4,50%</p> <p>10,00%</p>
6	Impianti di depurazione (trattamento acque residue)	<p>⇒ Fosse Imhoff e assimilabili (< 1.000 ab.eq.)</p> <p>⇒ Impianti potenzialità fino a 5.000 ab.eq</p> <p>⇒ Impianti potenzialità da 5.000 a 20.000 ab.eq.</p> <p>⇒ Impianti oltre 20.000 ab.eq.</p>	<p>12,00%</p> <p>10,00%</p> <p>9,00%</p> <p>7,50%</p>
7	Condotte di adduzione/trasporto acqua	<p>⇒ Adduttrici dn > 400 mm e lunghezza > 1 Km</p> <p>⇒ Restanti</p>	<p>4,00%</p> <p>5,00%</p>
8	Condotte distribuzione acqua adduttrici escluse dal punto 7	<p>⇒ Acciaio con rivestimenti interni ed esterni in materiale plastico/resinoso e protezione catodica</p> <p>⇒ Ghisa sferoidale con rivestimento esterno in materiale plastico e interno in cemento con protezione giunti</p> <p>⇒ Polietilene, PVC e simili</p>	<p>5,00%</p> <p>5,00%</p> <p>10,00%</p>

9	Allacciamenti a utenze acqua	a) Acciaio con rivestimenti interni ed esterni in materiale plastico/resinoso	6,00%
		b) Polietilene, PVC e simili	12,00%
10	Condotte rete fognaria	⇒ Acciaio con rivestimenti interni ed esterni in materiale plastico/resinoso e protezione catodica (condotte di mandata da impianti di sollevamento)	5,00%
		⇒ Ghisa sferoidale con rivestimento esterno in materiale plastico e interno in cemento con protezione giunti	4,00%
		⇒ Polietilene, PVC e simili	10,00%
		⇒ Calcestruzzo	6,00%
		⇒ Gres	5,00%
11	Allacciamenti rete fognaria	c) Calcestruzzo	7,00%
		d) Polietilene, PVC e simili	10,00%
		e) Gres	6,00%
12	Attrezzature laboratorio chimico	f) Arredi, cappe, banchi, ecc...	8,00%
		g) Apparecchi e strumenti	15,00%
13	Apparecchiature e di misura e controllo acqua/depuratori	h) Impianti di controllo/comando, reti informatiche, ecc... estesi a un intero servizio e centralizzati	15,00%

5.5 Investimenti in attrezzature e beni strumentali realizzati nel periodo di affidamento

Nella predisposizione del primo Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 11 di reg. del 22.12.2003, nel successivo aggiornamento approvato con deliberazione n. 14 del 28.12.2006 e di fatto nel presente aggiornamento, l'Autorità d'Ambito non ha elaborato un piano degli investimenti in attrezzature e in altri beni strumentali alla erogazione del servizio idrico integrato. Tale scelta è operata al fine di garantire al gestore un modello organizzativo flessibile, nell'ambito di cui operare, anche nel breve termine, scelte di internalizzazione od esternalizzazione nell'acquisizione di beni e servizi.

6 COSTI DI CAPITALE: LA COMPONENTE REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (R)

6.1 La remunerazione del capitale investito nel periodo di affidamento

L'art. 154 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che la tariffa del s.i.i. è determinata tenendo conto “[...] dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”. L'art. 3.3 del Metodo Normalizzato definisce la remunerazione del capitale investito (R) come ROA (Return on Assets):

$$\text{Reddito operativo} / \text{Capitale investito}$$

dove:

Reddito operativo = ricavi meno costi della gestione caratteristica (prima della detrazione degli oneri finanziari e fiscali);

Capitale investito = immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento (dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale).

Il capitale investito, in particolare, rappresenta la media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio analizzato ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale¹⁰.

Per il primo anno di esercizio ed, in maniera analoga, per i successivi, l'espressione del capitale investito e della relativa remunerazione assumono, quindi, la seguente forma:

$$\text{Capitale investito al tempo 1} = V_0 + (I_1 - A_1)/2 = (V_0 + V_1)/2$$

$$\text{Reddito sul capitale investito al tempo 1} = t [(V_0 + V_1)/2] = R$$

dove:

V_0 valore del capitale investito al tempo 0;

V_1 valore del capitale investito al tempo 1;

I_1 investimenti effettuati al tempo 1;

¹⁰ Con la nozione di capitale investito il legislatore fa dunque riferimento al concetto di capitale immobilizzato (al netto dei contributi in conto investimenti), e non a quella di capitale investito netto (CIN), che tiene invece conto del capitale circolante netto e di altre attività e passività non onerose a medio lungo termine

- A_1 ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1;
 t tasso di ritorno sul capitale investito;
 R remunerazione sul capitale investito.

La misura della remunerazione del capitale prevista dal Metodo Normalizzato è fissata in misura pari al **7%** del capitale medio immobilizzato nell'esercizio. Ai fini della determinazione della tariffa, il capitale immobilizzato è costituito dal valore residuo contabile medio delle immobilizzazioni previste nel Piano di Investimenti¹¹.

Nella determinazione della tariffa del s.i.i. l'Autorità d'Ambito Bacchiglione assicura a ciascun gestore la componente tariffaria "remunerazione del capitale investito", nella misura stabilita dal Metodo (7%) a valere sui valori residui contabili di tutti gli investimenti in impianti, reti e beni strumentali del servizio idrico integrato realizzati nel periodo di affidamento, a far data dall'attivazione del servizio in regime di salvaguardia.

Con particolare riferimento alle immobilizzazioni in corso di realizzazione, si sottolinea che i cespiti in corso di realizzazione entrano nella definizione, anche ai fini tariffari, di capitale immobilizzato nell'esercizio, ancorché i relativi beni non siano ancora entrati in funzione e non producano pertanto ammortamenti. Ne consegue pertanto che su tutte le immobilizzazioni in corso di realizzazione al termine di ciascun esercizio verrà

¹¹ La misura della remunerazione del capitale fissata dalla Legge prescinde dalla struttura delle fonti di finanziamento cui attingerà il gestore (capitale proprio vs. mezzi di terzi). Il tasso di remunerazione rappresenta pertanto il rendimento medio atteso del capitale investito, dato un mix costante tra mezzi propri e mezzi di terzi. Tale concetto risponde alla definizione del WACC (Weighted Average Cost of Capital), che si può esprimere attraverso la seguente formulazione:

$$WACC = [D/(D+E)] \times K_d + [E/(D+E)] \times K_e$$

dove:

- D Mezzi di terzi (*debt*)
 E Capitale proprio (*equity*)
 K_d Costo del capitale di terzi
 K_e Costo del capitale proprio

Il costo dei mezzi di terzi misura l'onere corrente che il gestore sopporta quando si finanzia con fondi presi a prestito. Il costo del capitale proprio, secondo il modello CAPM (Capital Assets Pricing Model), coincide con il rendimento richiesto dagli investitori:

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

ove:

- K_e Costo opportunità del capitale proprio
 β Grado di sensibilità dei rendimenti dell'azione rispetto al rendimento di mercato
 R_f Rendimento dei titoli privi di rischio
 R_m Rendimento atteso costituito da un portafoglio di titoli rischiosi
 $R_m - R_f$ Premio per il rischio di mercato

Pertanto la remunerazione del capitale investito è la componente tariffaria destinata a coprire i costi sostenuti dal gestore per l'utilizzo di mezzi di terzi (oneri finanziari) nonché il costo opportunità del capitale proprio, ovvero il rendimento atteso dagli azionisti (utile netto).

riconosciuta la componente tariffaria R, mentre non potrà essere riconosciuta la componente tariffaria A, almeno sino all'esercizio di attivazione dell'investimento.

Il procedimento di determinazione della componente Remunerazione del capitale sui nuovi investimenti è pertanto riportato in sintesi in Tabella 4.

Tabella 4: Schema di determinazione del capitale immobilizzato a fine esercizio

(+)	Immobilizzazioni inizio esercizio
(+)	Incremento immobilizzazioni nell'esercizio
(-)	Ammortamenti nell'esercizio
(-)	Dismissioni nell'esercizio
(-)	Svalutazioni di cespiti nell'esercizio
=	Immobilizzazioni fine esercizio

Capitale medio immobilizz. = (Immobil. Inizio esercizio + Immobili. fine esercizio) \times 0,5

$R = t \times$ Capitale medio immobilizzato

ove $t = 7\%$

6.2 La remunerazione del capitale investito ante 31.12.2002

Il Metodo Normalizzato (art. 3.3) stabilisce che il tasso di remunerazione deve trovare applicazione *"sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del Metodo e dal Piano Economico e finanziario"*.

La remunerazione del capitale investito rappresenta, secondo la logica del metodo normalizzato, il criterio di individuazione del reddito d'impresa del nuovo gestore (si veda l'art. 3.3. del metodo: *"il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell'azienda"*).

Il nuovo gestore, individuato a seguito della procedura di affidamento¹², è chiamato, ai termini di legge (art. 113 co. 9 del D.Lgs. 267/00), ad indennizzare il gestore uscente in misura pari al valore residuo degli investimenti da quest'ultimo realizzati, oltre a dover realizzare gli investimenti previsti del Piano d'Ambito. In tale fattispecie pertanto, tra gli investimenti del nuovo gestore dovrà essere considerato l'investimento iniziale, consistente nell'indennizzo dovuto al gestore uscente. Conseguentemente, anche

¹² Non rileva in questo caso quale sia la modalità di affidamento del servizio idrico integrato prescelta dall'Autorità d'Ambito tra quelle previste dall'art. 113 del T.U.E.L. e s.m..

L'Autorità d'Ambito, nella predisposizione del Piano economico-finanziario e del connesso piano di investimenti del nuovo gestore, dovrà prevedere un investimento iniziale a carico di quest'ultimo di importo pari all'indennizzo dovuto al gestore uscente.

Diversamente, l'affidamento del servizio in regime transitorio (01.01.2003, data a partire dalla quale trova applicazione anche la tariffa c.d. normalizzata) non comporta l'individuazione di un nuovo gestore ma il mantenimento (salvaguardia) di quello già presente sul territorio di riferimento. Il gestore salvaguardato infatti, ai sensi di Legge, prosegue la gestione nei comuni e per i segmenti di servizio in cui sia già presente ed avvia la gestione nei comuni ancora gestiti in economia, ricevendo in uso gratuito da questi ultimi (fatto salvo il rimborso delle passività pregresse) gli impianti e le reti funzionali alla gestione. Le reti e gli impianti realizzati prima del 31.12.2002 costituiscono pertanto una dotazione preesistente del gestore salvaguardato e non comportano pertanto un investimento iniziale da includere nel Piano di investimenti.

Appare dunque logico ritenere che **il tasso di remunerazione indicato nel metodo** (che esprime la redditività dell'azienda) **debba essere riferito al capitale investito dal nuovo gestore, come risultante nel programma degli investimenti e nel piano economico finanziario e che non debba riferirsi, quindi, agli investimenti pregressi effettuati prima dell'attivazione del s.i.i. in regime di salvaguardia.**

Una volta stabilito che ai cespiti realizzati prima del 31.12.2002 non possa essere applicata la componente di remunerazione del capitale nelle modalità e nella misura adottate per i nuovi investimenti, è comunque necessario valutare quale regime tariffario debba essere applicato agli investimenti pregressi.

Nel caso dei beni di proprietà degli enti locali, il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 153 del D.Lgs. 152/06 prevede che tali beni siano affidati in concessione d'uso gratuita al gestore, fatto salvo il rimborso al comune delle rate dei mutui contratti dalle amministrazioni locali per la loro realizzazione ed ancora in essere. In tal modo si garantisce che i cittadini paghino, per mezzo della tariffa, solamente il valore dei beni per la parte non già finanziata con ricorso alla fiscalità generale. Infatti, laddove l'ente locale non sia dovuto ricorrere al capitale di terzi per il finanziamento dei beni, questi ultimi sono concessi al gestore in uso gratuito.

Nel caso dei beni dei gestori realizzati prima dell'attivazione del servizio idrico integrato, potrà trovare applicazione un principio analogo a quello già applicato per i beni degli enti locali. Ciò in quanto al 31.12.2002 tutti i gestori salvaguardati erano costituiti

sotto forma di società di capitale, aziende speciali o consorzi a totale partecipazione pubblica degli enti locali. Sotto un profilo sostanziale¹³ pertanto rileva il fatto che la realizzazione di investimenti mediante ricorso ai mezzi propri del gestore, coincidesse di fatto con l'utilizzo di mezzi propri delle amministrazioni locali proprietarie. **Si deve pertanto concludere che il riconoscimento tariffario degli investimenti realizzati dal gestore prima del 31.12.2002 debba essere affrontato richiamandosi ai criteri già adottati per i beni dei comuni, garantendo comunque al gestore il recupero dei costi effettivamente sostenuti, senza garantire parimenti la realizzazione di extra-profitti (principio "no loss – no profit").**

Al fine di soddisfare tali requisiti, nel caso dei beni realizzati dai gestori prima del 31.12.2002, devono essere adottati i seguenti principi generali:

- Il costo sostenuto per la realizzazione dei beni iscritti nello stato patrimoniale del gestore deve essere remunerato per mezzo della tariffa sotto forma di ammortamento del cespite. L'ammortamento deve essere riconosciuto, al netto di contributi in conto investimenti, per tutti i beni del s.i.i., a prescindere dalle modalità di finanziamento, sulla scorta dei criteri esplicitati nel § 5 del presente documento.

Il riconoscimento in tariffa dell'ammortamento dei beni realizzati si pone pertanto in logica alternativa con il riconoscimento del rimborso della quota capitale dei mutui contratti dai comuni.

- **Al fine di garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dal gestore per la realizzazione di tali investimenti, la tariffa deve garantire la copertura dei costi sostenuti per l'utilizzo di fonti di indebitamento.** Il costo sostenuto nell'esercizio per l'utilizzo delle fonti di indebitamento equivale agli "oneri finanziari". Tale costo, sotto un profilo logico, è equivalente alla quota interesse di un mutuo contratto per la realizzazione dell'investimento.

Tuttavia, nella determinazione degli oneri finanziari si deve tenere conto, oltre che dell'indebitamento effettivo del gestore, anche dell'autofinanziamento generato da attività diverse dal s.i.i. e che ha consentito all'azienda di non ricorrere ad indebitamento.

- La quota di investimenti realizzati senza ricorso ad indebitamento, in analogia con i beni dei comuni, non deve essere oggetto di remunerazione sotto il profilo tariffario.

¹³ E' evidente che sotto un profilo formale il gestore ha una personalità giuridica distinta e non esiste pertanto una confusione tra patrimonio del gestore e patrimonio dell'ente locale socio.

- **Il tasso di remunerazione deve riflettere il costo del capitale di debito** e non anche il costo dei mezzi propri.

Sotto il profilo applicativo si tratta pertanto di definire i seguenti aspetti:

- a) L'ammortamento dei cespiti realizzati ante 31.12.2002, per la quale si rimanda a quanto già esposto nel § 5;
- b) La proporzione esistente tra investimenti finanziati con indebitamento, in contrapposizione alla quota finanziata con ricorso a mezzi propri del gestore;
- c) Il tasso figurativo di debito da applicare sul capitale immobilizzato, limitatamente alla quota finanziata con mezzi di terzi.

6.1.1. Remunerazione del capitale investito ante 31.12.2002 riconosciuta in tariffa ai gestori dell'Ato Bacchiglione

Per la definizione ed il calcolo della quota di remunerazione da riconoscere al gestore per le opere realizzate prima del 31.12.2002, nonché per la determinazione del tasso di remunerazione da applicare, si rimanda alla parte 1 (paragrafo 5.2) del disciplinare approvato con deliberazione n. 4 di reg. del 08.02.2008 dall'Assemblea dell'Ente concernente il "Disciplinare tecnico per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e la revisione tariffaria. Determinazione del riequilibrio tariffario per il periodo di salvaguardia 2003-2006".

Tuttavia, è importante rilevare che nel presente aggiornamento del Piano d'Ambito e di conseguenza nell'aggiornamento del piano tariffario, il capitale investito da ciascun gestore in impianti, reti ed altre immobilizzazioni funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato alla data del 31.12.2002 viene remunerato nella misura del 25% del capitale medio immobilizzato, ad un tasso di remunerazione pari al 7%, equivalente pertanto a quello stabilito dal Metodo Normalizzato quale tasso di remunerazione sul capitale investito dal gestore nel periodo di affidamento del servizio.

7 I COSTI OPERATIVI DI PROGETTO

7.1 Determinazione dei costi operativi

I costi operativi di progetto rappresentano i costi previsti per la gestione operativa del servizio. Nella gestione operativa sono incluse:

1. le attività di tipo **industriale** funzionali alla erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione all'utenza: manutenzioni, potabilizzazione, energia elettrica, smaltimento fanghi, etc.;
2. le attività di tipo **commerciale**: lettura contatori, bollettazione, *call center*, servizi di sportello...
3. le attività di tipo **amministrativo** e direzionale: contabilità, amministrazione e controllo di gestione, direzione, organi statutari...

L'art. 3.1 del Metodo Normalizzato stabilisce che rientrano nella nozione di costi operativi quelli riconducibili alle seguenti categorie previste dall'art. 2425 c.c. Tabella 5:

Tabella 5: Tipologia dei costi operativi eligibili secondo la classificazione del codice civile

Riferimento c.c.	Denominazione
B 6	Costi per materie di consumo e merci
B 7	Costi per servizi
B 8	Costi per godimento di beni di terzi
B 9	Costo del personale
B 11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B 12	Accantonamento per rischi
B 13	Altri accantonamenti
B 14	Oneri diversi di gestione

E' opportuno ricordare che, sebbene il Metodo Normalizzato non ne faccia espressamente menzione, **tutti i costi operativi ricompresi nelle categorie sopra richiamate, devono essere valutati al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni** (le c.d. capitalizzazioni di lavori in economia), normalmente rappresentate nel Conto Economico civilistico all'interno del valore della produzione. E' evidente che una eventuale contabilizzazione dei costi al lordo delle capitalizzazioni comporterebbe come immediata conseguenza una doppia imputazione del medesimo costo: una prima volta

come costo operativo ed una seconda come costo di capitale (con conseguente determinazione delle componenti di ammortamento e remunerazione del capitale investito).

La classificazione dei costi per natura richiamata dal Metodo Normalizzato deve essere intesa come descrittiva delle tipologie di costo eligibili ai fini tariffari. In sede di determinazione dei costi di progetto da includere nella tariffa pertanto, **l'Autorità d'Ambito ha, in alternativa, optato per una diversa rappresentazione dei costi operativi, privilegiando una struttura che ponga in evidenza la destinazione delle voci di costo e la contribuzione dei singoli costi operativi alla gestione dell'attività caratteristica.**

A titolo meramente esemplificativo, in Tabella 6 si riporta la classificazione adottata in sede di determinazione della tariffa in occasione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito testé approvato.

Tabella 6: Classificazione dei costi operativi eligibili adottata in sede di aggiornamento del Piano d'Ambito (2010)

Costi industriali
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo:
acquisto acqua all'ingrosso
reagenti chimici
Manutenzioni:
manutenzione ordinaria
Servizi:
trasporto e smaltimento fanghi
energia elettrica acquedotto
energia elettrica fognatura
energia elettrica depurazione
analisi laboratorio
Personale:
costo del personale
Costi diversi:
altri costi
rate dei mutui dei comuni ex art. 12 co. 2 L. 36/94
Costi commerciali
costi commerciali
Costi ricerca e sviluppo
costi R&S
Costi generali ed amministrativi
costi amministrativi
fidejussione AATO Bacchiglione

quota funzionamento AATO Bacchiglione
altri costi amministrativi
Costi e ricavi accessori
altri costi e ricavi accessori
Accantonamenti

E' pertanto evidente che sono esclusi dalla nozione di costi operativi eligibili ai fini tariffari tutte le componenti reddituali normalmente rappresentate a valle dell'EBIT: gestione patrimoniale e finanziaria, componenti straordinarie di reddito ed imposte.

7.2 Ammissibilità dei costi ai fini della determinazione della tariffa del s.i.i.

I costi operativi previsti in ciascun esercizio per lo svolgimento dell'attività caratteristica devono essere sottoposti, ai sensi del Metodo Normalizzato ad una doppia verifica:

- **Verifica n. 1:** i costi operativi di progetto devono essere, in ciascun esercizio di pianificazione, inferiori rispetto a quelli modellati (si veda in proposito il § 3) incrementati del 30%.

Qualora tale presupposto non sia verificato, il Metodo prevede che *“L'Autorità d'Ambito rivolge motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche che, previa istruttoria, può autorizzare la deroga, stabilendo contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività”*;

- **Verifica n. 2:** i costi operativi di progetto devono essere soggetti, per ciascun esercizio, ad un recupero di efficienza stabilito ai sensi dell'art. 6 del Metodo. Il recupero di efficienza deve essere almeno pari al seguente:
 - a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento aumentata del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
 - b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi nella tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentata del 20%, la

riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno l'1% valutato sui dati dell'esercizio precedente;

- c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente.

Seppur non espressamente contemplato nel Metodo Normalizzato, ai fini dell'espletamento delle verifiche sopra richiamate, tutti i costi operativi di progetto sono attribuiti ad una delle due seguenti categorie:

- **Costi operativi endogeni**: sono tutti i costi operativi la cui definizione ed andamento nel tempo è controllabile direttamente dal gestore, almeno nel medio-lungo termine, in quanto frutto delle scelte strategiche operate dall'impresa.
- **Costi operativi esogeni**: sono i costi che non dipendono in alcun modo, neppure nel medio-lungo termine, dalle scelte strategiche del gestore, in quanto sono determinati dalle scelte di un soggetto terzo.

Poiché il gestore non è in grado di determinarne od influenzarne l'andamento nel tempo attraverso autonome scelte imprenditoriali, non è conseguentemente logico includere tali costi nella verifica di efficienza.

I costi esogeni sono individuati dall'Autorità d'Ambito secondo un elenco tassativo:

- Oneri per il rimborso delle passività pregresse dei comuni contratti prima del 31.12.2002;
- Quota funzionamento dell'Autorità d'Ambito;
- Eventuali canoni di concessione stabiliti dall'Autorità d'Ambito;
- Oneri derivanti dall'applicazione di tariffe o corrispettivi accessori stabiliti dall'Autorità d'Ambito con efficacia retroattiva;

Non potranno essere considerati quali costi esogeni i seguenti:

- I canoni di concessione a favore delle società patrimoniali, ancorché stabiliti dall'Autorità d'Ambito: ai fini tariffari infatti l'eventuale canone corrisposto dal gestore per l'utilizzo dei beni di proprietà delle c.d. società patrimoniali è sostituito dall'ammortamento tecnico dei beni iscritti nel patrimonio di tali società. Pertanto, eventuali annualità di canone di importo superiore alla

misura dell'ammortamento tecnico di competenza dell'esercizio non sono comunque eligibili a titolo di costi operativi;

- I canoni demaniali
- I costi per la prestazione della garanzia fideiussoria prevista dai Disciplinari di regolazione: il relativo costo dovrà essere considerato come endogeno, in quanto positivamente correlato alla "rischiosità" della gestione. Il fattore di rischio, misurato dagli intermediari finanziari anche attraverso una valutazione economico-patrimoniale del soggetto garantito, costituisce pertanto una variabile controllabile dal gestore stesso.

Ai fini applicativi, le verifiche richieste dal Metodo Normalizzato sono effettuate seguendo la seguente procedura:

1. La Verifica 1 è effettuata confrontando, per ciascun esercizio, i costi operativi modellati con i soli costi operativi di progetto di natura endogena. Al fine di garantire un confronto omogeneo, i costi operativi modellati sono aggiornati al fine di tenere conto dell'inflazione;
2. Negli esercizi in cui il costo operativo di progetto superi la somma dei costi modellati (COAP, COFO, COTR) incrementata del 30%, l'Autorità d'Ambito ritiene eligibili ai fini tariffari i costi di progetto solamente sino a concorrenza del valore soglia. E' fatta comunque salva la possibilità di attivazione della procedura finalizzata alla deroga stabilita dal Metodo Normalizzato;
3. La verifica 2 è effettuata esclusivamente sui costi operativi di progetto di natura endogena. Qualora sia stata superata la soglia prevista dalla verifica 1, la verifica 2 è effettuata sul costo massimo eligibile;
4. L'incremento di efficienza previsto dalla verifica 2 è misurato su costi reali, al fine di rendere neutrale la valutazione rispetto all'inflazione. A tal fine i costi operativi di progetto sono attualizzati (con tasso pari all'inflazione adottata ai fini tariffari in ciascun esercizio) al primo anno di piano;
5. L'incremento di efficienza è valutato sul costo di progetto unitario (ottenuto come quoziente tra costo di progetto e volume erogato all'utenza finale atteso per l'esercizio): in questo modo è possibile tenere conto che, in presenza di costi di produzione di tipo variabile, un eventuale incremento del volume erogato comporterà un conseguente incremento di costi (solamente dei costi variabili e non anche di quelli fissi) non attribuibile ad inefficienza del gestore;

6. L'incremento di efficienza richiesto è determinato in misura pari a quella prevista dal Metodo Normalizzato.

7.3 I costi operativi nel presente aggiornamento del Piano d'Ambito.

In merito ai costi operativi nel presente aggiornamento del Piano d'Ambito si è proceduto a:

- a. confermare i costi operativi esposti nel Piano d'ambito aggiornato nel 2006 e relativi in particolare ai costi endogeni (spese per manutenzioni reti ed impianti, costi di energia elettrica, spese per analisi chimiche, spese per reagenti, spese per trasporto e smaltimento fanghi, costo del lavoro industriale, materiali di consumo, spese per servizi di *call center*, spese per servizi di sportello, spese per servizi generali e amministrativi), riservandosi, al momento del successivo aggiornamento del Piano d'Ambito, la verifica dei costi realmente sostenuti dai gestori dei sub-Ambiti e la rappresentazione di minor o maggiori costi che risultassero rispetto alle ipotesi di pianificazione;
- b. recepire la diminuzione del costo della polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti derivanti dal disciplinare di affidamento dei Gestori;
- c. recepire la diminuzione del costo della "Quota funzionamento dell'Autorità d'Ambito", così come disposto dal combinato degli artt. 148 e 154 del D.Lgs 152/06, dove si fa presente che una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito trova copertura nella tariffa del Servizio Idrico Integrato, senza peraltro indicare, tuttavia, i criteri alla luce dei quali suddividere l'onere di detti costi tra la tariffa e la fiscalità generale degli Enti Locali consorziati. Però, con due successive deliberazioni – rispettivamente n. 13 del 12.5.2009 e n. 15 del 23.6.2009, il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche (ora denominato Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche in virtù dell'art. 9 bis co. 6 della Legge n. 77 del 24/06/2009) ha fornito chiare indicazioni in merito a quali costi siano da porre in carico agli Enti Locali e quali alla tariffa: precisamente, dovranno trovare copertura a carico degli Enti Locali i costi della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito, con ciò intendendo le spese per il personale, la sede,

il mobilio, il materiale tecnico etc, mentre troveranno copertura nella tariffa del s.i.i. i costi afferenti al funzionamento degli organi del Consorzio. **Pertanto, nel presente aggiornamento del Piano d'Ambito e di conseguenza nel Piano tariffario, i soli oneri a carico della tariffa concernono i costi afferenti al funzionamento degli organi dell'Ente d'Ambito;**

- d. recepire eventuali variazioni negli importi delle rate dei mutui che i gestori devono ristorare annualmente ai Comuni.

8 IL RIMBORSO DELLE PASSIVITÀ PREGRESSE DEI COMUNI

8.1 Criteri di eligibilità ai fini tariffari

L'art. 153 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che:

[co. 1] "le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al soggetto gestore del servizio idrico integrato [...];

[co. 2] Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica"

L'Autorità d'Ambito del Bacchiglione, in attuazione dell'obbligo di rimborso delle passività pregresse a favore dei comuni già stabilito dall'art. 12 co. 2 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, intende quali passività pregresse solamente i **mutui contratti dai comuni per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato prima del 31.12.2002.** Successivamente a tale data infatti, compete al gestore salvaguardato la gestione operativa e la realizzazione di tutti gli investimenti del servizio idrico integrato, sulla base della programmazione d'interventi deliberata dall'Autorità d'Ambito. Ne consegue che eventuali investimenti già realizzati o realizzandi dai comuni successivamente al 01 gennaio 2003, a prescindere dalle modalità del loro finanziamento, rimarranno a

completo carico del comune che li realizza¹⁴. Tali criteri sono peraltro stati già esplicitati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AATO Bacchiglione n. 2 di reg. del 25.02.2004.

L'Autorità d'Ambito, a partire dal 2004, ha attivato la procedura di verifica delle passività pregresse comunicate dai comuni. Tale attività è finalizzata a:

- Verificare la correttezza e/o aggiornare gli importi delle annualità comunicate dai comuni;
- Verificare la correttezza degli importi dei contributi ricevuti dai comuni a valere sui mutui;
- Verificare l'attinenza al servizio idrico integrato delle opere finanziate con il ricorso ai mutui comunicati dai singoli enti locali;

Il rimborso delle passività pregresse dei comuni compete al gestore sulla base degli importi effettivamente pagati dal comune in ciascun esercizio a titolo di capitale ed interesse. I costi sostenuti dal gestore per il rimborso delle passività dei comuni sono considerati quali costi esogeni integralmente eligibili ai fini tariffari.

Nel caso di mutui rinegoziati, il rimborso avverrà sulla base dell'ultimo piano di ammortamento vigente e non del piano di ammortamento originario. In tale modo si assicura all'utente di pagare in funzione dell'onere effettivamente sostenuto dal comune: il rimborso delle rate a favore del comune cesserà dunque contestualmente alla fine del piano di ammortamento del mutuo.

Ai fini della determinazione della tariffa, considerato che il gestore non è il soggetto mutuatario (è prassi che non intervenga una novazione soggettiva nella titolarità del mutuo: il comune rimane pertanto il soggetto mutuatario obbligato nei confronti dell'istituto di credito mutuante) sono considerate a titolo di costi operativi di progetto le intere annualità dei mutui, comprensive di quote capitale ed interessi.

¹⁴ Potranno essere in futuro approfonditi eventuali "accordi di realizzazione" tra gestore e Comune, in base ai quali il comune si impegni a realizzare, in luogo di gestore, singoli investimenti previsti nel Piano d'Ambito. In tale caso, al Comune realizzatore competerebbe una quota di tariffa del s.i.i. relativa alle componenti ammortamento e remunerazione del capitale investito.

8.2 La definizione dei contributi ricevuti sui mutui soggetti al rimborso

Il D.Lgs. 152/06 precisa che il rimborso delle passività dei comuni debba essere effettuato al netto di eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi.

Ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, sin dall'approvazione del Piano d'Ambito (deliberazione di assemblea n. 11 di reg. del 22.12.2003), l'Autorità ha incluso nel novero delle contribuzioni il c.d. fondo sviluppo e investimenti.

Il fondo sviluppo e investimenti è tecnicamente qualificabile come un trasferimento erariale erogato annualmente a favore degli Enti locali in misura direttamente commisurata alle rate dei mutui contratti dai comuni. Poiché è pertanto possibile individuare per ciascuna posizione debitoria il relativo "contributo", l'Autorità d'Ambito, al fine della determinazione della tariffa, dispone il rimborso delle singole passività pregresse a favore del comune solamente nella misura in cui le singole annualità non risultino già coperte da un trasferimento statale a titolo di fondo sviluppo e investimenti. Pertanto:

- Negli esercizi in cui l'annualità a carico del comune risulti equivalente o inferiore all'ammontare del trasferimento statale, il gestore non procede ad alcun rimborso a favore del comune;
- Negli anni in cui l'annualità a carico del comune risulti superiore al trasferimento erariale, il gestore trasferisce al comune una somma pari alla differenza positiva tra annualità e trasferimento. Per le posizioni debitorie non assistite da contribuzioni erariali il gestore trasferirà al comune una somma pari all'annualità del mutuo¹⁵

In sintesi:

$$\forall M \quad R_t = A_t - C_t \quad \text{per } t = 1, 2 \dots n$$

ove:

- M è la singola posizione debitoria (mutuo)
- R Rimborso del gestore a favore del comune ed eligibile ai fini tariffari
- A Annualità del mutuo a carico del comune, ovvero la somma delle singole rate di competenza dell'esercizio

¹⁵ Allo stesso modo, una volta che il contributo erariale venga a cessare, il gestore trasferisce al comune l'importo pari all'annualità del mutuo.

- C Trasferimento erariale a titolo di fondo sviluppo e investimenti
- † Esercizio di competenza delle rate del mutuo da rimborsare

L'abbinamento tra annualità e contribuzione viene pertanto effettuato per ogni singola posizione debitoria e per singolo esercizio, senza effettuare compensazioni di partite. Pertanto, per le posizioni debitorie in cui il contributo sia superiore all'annualità del mutuo, tale eccedenza rimane nella disponibilità dell'Ente locale.

I provvedimenti con cui l'Autorità d'Ambito ha stabilito il rimborso delle passività dei comuni al netto del fondo sviluppo e investimenti hanno sollevato, sin dal 2004, la contrarietà di alcuni comuni vicentini, che ritengono che il contributo costituisca un trasferimento erariale non finalizzato e non possa essere pertanto considerato a titolo di contributo a fondo perduto riferibile al singolo mutuo. Tale posizione è peraltro sostenuta da un parere rilasciato dal Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale) in data 9 gennaio 2006 a fronte di una richiesta avanzata dall'Autorità d'Ambito Torinese A.T.O. 3.

Il Ministero dell'interno, con il proprio parere ha precisato quanto segue:

1. Sussiste uno scollegamento tra i mutui ed i trasferimenti erariali, in quanto i trasferimenti non subiscono modifiche a seguito delle eventuali rinegoziazioni del mutuo intervenute nel tempo;
2. I trasferimenti del fondo sviluppo e investimenti non sono soggetti ad alcun vincolo di destinazione e nemmeno ad alcuna forma di controllo a consuntivo circa il loro utilizzo;
3. I trasferimenti a titolo di fondo sviluppo e investimenti sono stati sostituiti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF e possono essere pertanto decurtati ai fini dell'attribuzione di tale quota di compartecipazione.

Pur considerando il parere del Ministero dell'Interno, **l'Autorità d'Ambito intende confermare i criteri sino ad oggi adottati, prevedendo il mantenimento dei rimborsi delle passività pregresse a favore dei comuni al netto del contributo c.d. fondo sviluppo e investimenti**, per le seguenti ragioni:

- Nell'assetto della finanza locale valido sino al 1992, il contributo spettante al comune era determinato in relazione ai mutui contratti nell'esercizio. Esisteva pertanto un nesso sinallagmatico tra contributo e posizione debitoria, in ragione

del fatto che l'accensione di un mutuo (in questo caso finalizzato alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato) costituiva una condizione propedeutica essenziale all'ottenimento del relativo contributo.

Il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 stabilisce che i contributi spettanti a ciascun ente a valere sul fondo sviluppo e investimenti sono commisurati, in origine, all'ammontare dei contributi dello stato, assegnati per mutui contratti e da contrarre per gli anni 1992 e precedenti. Pertanto, il D.Lgs. mantiene vivo il nesso sinallagmatico tra mutuo e relativo contributo.

Più recentemente la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha stabilito che il fondo sviluppo e investimenti *“è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere”*.

Pertanto il contributo a titolo di fondo sviluppo e investimenti deve essere considerato alla stregua di qualsiasi altro contributo erariale in conto interessi e/o capitale. Non rileva dunque il fatto che non esista un vincolo di destinazione del relativo contributo, in quanto quest'ultimo è concesso solamente se esiste quello specifico mutuo. E' dunque evidente che la scelta di commisurare il contributo all'ammontare dei debiti contratti dalle amministrazioni locali costituiva una modalità attraverso cui lo stato concorreva a finanziare gli investimenti delle amministrazioni locali: il contributo cioè veniva erogato solamente qualora il comune realizzasse un'opera pubblica finanziata con ricorso all'indebitamento¹⁶.

Sotto un profilo di equità distributiva, è peraltro evidente che, qualora le rate dei mutui fossero rimborsate al lordo del trasferimento erariale, i Comuni che beneficerebbero di tale trattamento risulterebbero oggi nuovamente favoriti rispetto a quelle amministrazioni locali che non hanno beneficiato di trasferimenti al medesimo titolo.

- Esiste un legame univoco tra contributo e mutuo (per ciascun contributo esiste sempre un mutuo cui il contributo sia riferibile), in ragione del quale è sempre possibile abbinare ciascun contributo al relativo mutuo, in quanto ciascun contributo è individuato da un codice identificativo uguale al codice del mutuo (si vedano in proposito tutti i mutui emessi da Cassa Depositi e Prestiti).

¹⁶ E' opportuno sottolineare il contributo di cui al fondo sviluppo e investimenti ha consentito all'erario di ripartire nel tempo, in un lasso temporale equivalente alla durata del mutuo contratto, l'erogazione del contributo a favore dei comuni. Tale modalità si pone in logica alternativa rispetto alla erogazione di una somma *una tantum* a titolo di contributo in conto investimenti.

L'ammontare del contributo, sulla base dei tabulati forniti all'Autorità d'Ambito dal Ministero dell'Interno, nonché dei tabulati trasmessi (almeno sino al 1999) dalle Prefetture ai Comuni, è equivalente all'importo dell'annualità del mutuo desunta dal piano di ammortamento originario. Successivamente al 1992, nei casi in cui il trasferimento erariale nell'esercizio fosse inferiore all'annualità del mutuo, la sua quantificazione veniva indicata, anche nei tabulati sopra richiamati, in misura percentuale dell'annualità del mutuo (c.d. percentuale di spettanza). Non è pertanto corretto sostenere che esiste uno scollegamento tra mutui e trasferimenti erariali.

- L'eventuale rinegoziazione del mutuo non ha fatto perdere il legame univoco tra mutuo e contributo. La rinegoziazione infatti ha mantenuto attiva la posizione debitoria del comune, provvedendo esclusivamente ad allungare il piano di ammortamento del mutuo ed aggiornando il tasso debitorio a valori correnti di mercato alla data della rinegoziazione. Infatti, anche nel caso di esercizio da parte del Comune della facoltà di rinegoziare il mutuo, *“tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria ed all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo”* (art. 5, comma 6 del D.L. 27.10.1995 n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1 della legge 20.12.1995 n. 539).
- l'introduzione della compartecipazione dei Comuni al gettito dell'IRPEF, di cui all'art. 67, commi 3 e 4, della legge n. 388 del 23.12.2000 non rileva ai fini della quantificazione dell'ammontare del contributo, in quanto il Contributo Fondo Sviluppo e Investimenti non deve ritenersi nella sostanza sostituito dall'istituzione della predetta compartecipazione. A decorrere dalla istituzione della compartecipazione, infatti, il fondo sviluppo e investimenti veniva determinato in maniera tale da garantire un trasferimento complessivo (fondo sviluppo investimenti più compartecipazione) almeno equivalente a quello originariamente previsto dal fondo sviluppo e investimenti per il medesimo esercizio, garantendo pertanto l'invarianza degli oneri per l'amministrazione locale;

9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA REALE MEDIA

9.1 La determinazione della tariffa reale media

La **tariffa reale media** è costituita in ciascun esercizio di pianificazione dal **quoziente tra costi di progetto** (distinti nelle componenti costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale) **ed il volume erogato previsto**.

La sommatoria delle componenti costi operativi (C), ammortamenti (A) e remunerazione del capitale investito (R) equivale all'ammontare dei ricavi vincolati previsti per l'esercizio, che consentono all'impresa regolata il recupero di tutti i costi di gestione e di investimento. I ricavi vincolati devono essere corretti portandovi in diminuzione gli extra-flussi.

Gli extraflussi costituiscono i ricavi aggiuntivi rispetto alla tariffa del s.i.i. ottenuti per la prestazione di servizi congiunti al servizio idrico integrato. Gli extra-flussi rappresentano pertanto una misura "stimata" dei costi sostenuti per la produzione del servizio accessorio e vengono determinati come funzione del ricavo ottenuto a seguito della vendita di tali prestazioni. Ai fini della determinazione della tariffa, si assume che il costo di produzione del servizio accessorio sia equivalente al ricavo aggiuntivo (extraflusso) atteso dalla sua erogazione¹⁷. I ricavi vincolati previsti per l'esercizio, una volta corretti in ragione degli extra-flussi, sono così determinati:

$$\text{Ricavi vincolati}_n = C_n + A_n + R_n - E_n$$

ove:

- C_n Costo operativo previsto per l'esercizio n-mo
- A_n Ammortamenti previsti per l'esercizio n-mo
- R_n Remunerazione del capitale investito prevista per l'esercizio n-mo
- E_n Extra-flussi previsti per l'esercizio n-mo

Pertanto la tariffa reale media è determinata come segue:

$$\text{TRM}_n = \text{Ricavi vincolati}_n / V_n$$

ove:

- TRM_n Tariffa Reale Media nell'anno n-mo
- V_n Volume erogato all'utenza finale prevista nell'anno n-mo

¹⁷ Ipotizzare che il ricavo derivante dalla vendita del prodotto accessorio equivalga al costo sostenuto per produrlo comporta l'assunzione che le attività accessorie siano remunerative nella medesima misura dell'attività principale (cioè il servizio idrico integrato).

9.2 L'andamento dei volumi di acquedotto nell'Ato Bacchiglione

Per quanto riguarda la stima del **volume erogato previsto** da utilizzare nella determinazione della tariffa in questo aggiornamento del Piano d'Ambito, si è proceduto, in un primo momento ad un'analisi della domanda di servizio attraverso la serie storica dei dati riferiti agli anni 2003-2008 trasmessi semestralmente dai gestori dell'Ato Bacchiglione per mezzo del Sistema Informativo Gestioni e Volumi (S.I.Ge.V).

L'analisi della domanda di servizio nel periodo evidenziato permette di verificare la presenza di un trend di consumo di acqua in diminuzione negli anni come riportato in Tabella 7 a prescindere dalla stagionalità dei consumi, anche in presenza di un incremento nel numero di utenti. Ciò porta a ritenere, in via generale, che a prescindere dalla stagionalità e dai fattori climatici, una variazione in aumento delle tariffe praticate all'utenza comporta una diminuzione del consumo medio annuo per utenza, ovvero di una elasticità della domanda (consumo) al prezzo (tariffa).

In particolare, di seguito si evidenzia cosa è avvenuto nei vari Sub-Ambiti:

- per il gestore AcegasAps, i volumi di acqua erogata all'utenza, che nel 2003 sono stati pari a 29.166 migliaia di mc, sono scesi progressivamente negli anni fino a 27.532 migliaia di mc nel 2008, riducendosi complessivamente di circa il 5,6% in 5 anni;
- per il gestore Acque Vicentine, i volumi di acqua erogata all'utenza, che nel 2003 sono stati pari a 21.086 migliaia di mc, sono scesi progressivamente negli anni fino a 18.401 migliaia di mc nel 2008, riducendosi complessivamente di circa il 12,6% in 5 anni.
- per il gestore Avs, i volumi di acqua erogata all'utenza, che nel 2003 sono stati pari a 18.334 migliaia di mc, sono scesi progressivamente negli anni fino a 17.879 migliaia di mc nel 2008, riducendosi complessivamente di circa il 2,5% in 5 anni.
- per il gestore Cvs, i volumi di acqua erogata all'utenza, che nel 2003 sono stati pari a 19.124 migliaia di mc, sono scesi progressivamente negli anni fino a 17.384 migliaia di mc nel 2008, riducendosi complessivamente di circa il 9,1% in 5 anni.

Alla luce di quanto appena riportato, in fase di predisposizione del presente aggiornamento del Piano d'Ambito e di conseguenza del Piano tariffario, si è optato per una ipotesi conservativa di stima dei volumi, prevedendo il mantenimento costante nel tempo del volume stimato al 2009 come rappresentato in Tabella 8, a differenza di

quanto previsto nel Piano d'Ambito approvato nel 2006 dove i volumi erano previsti annualmente in aumento.

Tabella 7: Andamento volumi acquedotto periodo 2003-2009 per i gestori dell'Ambito Bacchiglione

VOLUMI ACQUEDOTTO	U.M	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ¹⁸
AcegasAps¹⁹	(mc)	29.165.812	29.344.798	28.788.160	28.556.216	28.355.649	27.532.077	27.062.819
Acque Vicentine	(mc)	21.086.474	19.297.574	19.109.222	19.070.978	18.720.276	18.401.432	18.429.141
Avs	(mc)	18.333.563	18.612.017	18.632.588	18.169.346	18.321.085	17.878.808	18.053.801
Cvs	(mc)	19.123.937	18.130.988	18.326.230	18.070.896	17.860.111	17.384.338	17.443.723
Ambito Bacchiglione	(mc)	87.709.786	85.385.377	84.856.200	83.867.436	83.257.121	81.196.655	80.989.484

Tabella 8: Stima volumi acquedotto periodo 2010-2026/2030 per i gestori dell'Ambito Bacchiglione

VOLUMI ACQUEDOTTO	U.M	2010	2011	2012	2013	2014	2015 - 2026/2030
AcegasAps	(mc)	27.062.819	27.062.819	27.062.819	27.062.819	27.062.819	27.062.819
Acque Vicentine²⁰	(mc)	20.972.360	21.127.483	21.127.483	21.127.483	21.127.483	21.127.483
Avs	(mc)	18.053.801	18.053.801	18.053.801	18.053.801	18.053.801	18.053.801
Cvs	(mc)	17.443.723	17.443.723	17.443.723	17.443.723	17.443.723	17.443.723
Ambito Bacchiglione	(mc)	83.532.704	83.687.827	83.687.827	83.687.827	83.687.827	83.687.827

¹⁸ Il dato riferito all'anno 2009 è un dato stimato in base all'andamento riferibile al 1° semestre.

¹⁹ Il dato riferito al gestore AcegasAps per il periodo 2003-2007 è aggregato come somma aritmetica dei consumi del gestore AcegasAps e del gestore Appa.

²⁰ La stima del volume di acquedotto tiene conto della presa in gestione di 6 Comuni attualmente gestiti per il servizio di acquedotto da un gestore non appartenente all'Ato Bacchiglione.

9.3 Tariffa limite e tariffa applicata

Il Metodo Normalizzato prevede che la tariffa reale media sia posta a confronto, in ciascun esercizio, con la **tariffa limite, che costituisce il limite tariffario massimo sostenibile nell'esercizio.**

La tariffa limite è così rappresentata:

$$T \text{ limite}_n = T \text{ applicata}_{n-1} \times (1 + \Pi_n + K_n)$$

ove:

$T \text{ limite}_n$	Tariffa limite dell'esercizio n-mo
$T \text{ applicata}_n$	Tariffa applicata nell'esercizio n-mo
Π_n	Inflazione pianificata nell'esercizio n-mo
K_n	Price-cap per l'esercizio n-mo

Il limite K costituisce il price-cap, ovvero l'incremento massimo ammissibile rispetto alla tariffa applicata all'utenza nell'esercizio precedente. Il limite K rappresenta pertanto il vincolo di sostenibilità tariffaria, finalizzato a garantire ai clienti incrementi contenuti entro valori predefiniti. Il legislatore prevede che l'importo del K possa variare nel seguente modo:

Primo anno di avvio della gestione:

- per tariffa media ponderata come sopra inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: $K=25\%$;
- per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: $K=7,5\%$;
- per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori estremi sopraindicati.

Esercizi successivi al primo

- per tariffa reale media dell'esercizio precedente inferiore a lire 1100 al mc, $K=10\%$
- per tariffa come sopra, ma superiore a lire 1750 al mc, $K=5\%$
- Per tariffa reale media come sopra, ma compresa tra lire 1101 e 1750 a mc, si applica il coefficiente risultante da interpolazione lineare fra i due valori estremi sopraindicati.

Poiché il metodo definisce le soglie limite a valori 1995, al fine di individuare il limite K applicabile nell'esercizio, **l'Autorità procede ad aggiornare la tariffa applicata**

nell'esercizio (n -1), riportandola a valori base 1995. A tal fine, l'attualizzazione viene effettuata adottando i seguenti tassi di attualizzazione:

- Per gli esercizi oggetto di pianificazione: si adopera il tasso di inflazione utilizzato ai fini di pianificazione; si veda in proposito § 3;
- Per gli esercizi antecedenti a quelli di pianificazione si adotta l'indice FOI nazionale. Si veda in proposito Tabella 9.

Tabella 9: Indice FOI nazionale per gli anni 1996-2009

INDICE FOI NAZIONALE GENERAE			
Base: anno 1995=100			
Anno	Indice	Variazione cumulata %	Variazione annuale %
1996	103,9		
1997	105,7	1,73%	1,73%
1998	107,6	3,56%	1,83%
1999	109,3	5,20%	1,64%
2000	112,1	7,89%	2,69%
2001	115,1	10,78%	2,89%
2002	117,9	13,47%	2,69%
2003	120,8	16,27%	2,79%
2004	123,2	18,58%	2,31%
2005	125,3	20,60%	2,02%
2006	127,8	23,00%	2,41%
2007	130,0	25,00%	2,00%
2008	134,2	28,30%	3,30%
2009 ²¹		29,80%	1,50%

La tariffa applicata in ciascun esercizio è la minore tra la tariffa reale media e la tariffa limite dell'anno. Pertanto, negli esercizi in cui la tariffa reale media supera la tariffa limite, il valore tariffario massimo applicabile corrisponde alla tariffa limite.

Tuttavia la tariffa applicata, per via del rispetto del c.d. limite k, non consente ad alcuni Gestori di realizzare nell'esercizio i ricavi necessari a garantire la copertura dei costi sostenuti. Pertanto, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, si prevede per tali Gestori e per alcuni esercizi all'interno del periodo di regolazione, il recupero completo dei costi sostenuti nel limite massimo di cinque anni dal

²¹ Per l'anno 2009, in mancanza di dati definitivi si è stimato un tasso di inflazione dell'1,5%.

generarsi del credito in capo al Gestore, rispettando sempre il limite di aumento k consentito dal metodo normalizzato anche negli anni futuri coinvolti. Tale meccanismo

consente il recupero futuro di ricavi garantiti, maggiorati degli interessi per il ritardato incasso da parte dei Gestori e per i quali è stato fissato il tasso annuo pari all'Euribor a sei mesi + 0,75 punti a titolo di spread.

Quanto appena riportato sembra, peraltro, in linea con i pronunciamenti del Co.Vi.R.I., in particolare con quanto espresso nel parere del 09.02.2009 inerente la "Retroattività tariffaria".